

N. 3394-1/2012 RGT



Tribunale di Brindisi
Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Giudice del lavoro di Brindisi, dott. Domenico Toni, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 16.10.2012,

osserva

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. n corso di causa, il ricorrente chiedeva riconoscersi il diritto al punteggio relativo al servizio di leva espletato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario in relazione alle graduatorie ad esaurimento di 3a Fascia per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato relative, sia alla Classe di Concorso AO 19 - Discipline Giuridiche ed Economiche, sia all'insegnamento di sostegno nell'Area Disciplinare AD03 riguardanti le Scuole Superiori di Ilo Grado della Provincia di Brindisi.

Nessuno si costituiva per il MIUR e per l'Ufficio scolastico Regionale.

Ad avviso del giudicante, il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che, in punto di diritto, la tesi del ricorrente è fondata, in quanto corroborata dalla giurisprudenza sinora formatasi in merito alla portata dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297.

Secondo l'orientamento dei tribunali amministrativi (investiti della questione fino a **Cassazione civile, SSUU, 10/11/2010, n. 22805** che ha riconosciuto la giurisdizione dell'AGO in materia) il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione, nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 (richiamato nella pronuncia "ratione temporis", ma con principio applicabile anche a quello in esame che utilizza all'art. 2, punto 6, la medesima formula) nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "*il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina*" (ex plurimis, **T.A.R. Lazio Roma, sa. m., 19/02/2010, n. 2515; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560**).

Alla stregua del principio testè richiamato si può quindi condividere, in particolare, la decisione del **T.A.R. Lazio Roma, sez. III 08/07/2008 n. 6421** che, per fattispecie analoga a quella all'esame: ha testualmente statuito quanto segue:

- che sulla base dell'orientamento giurisprudenziale affermatosi anche in sede cautelare, il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. **TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, no 529**) ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado);
- che infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*";
- che la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione dei rapporti di servizio;
- che la portata assolutamente generale del settimo comma dell'art. 485 D.vo 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive pubbliche;
- che ne consegue l'illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 comma 7 prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Orbene, premesso che, come anticipato, le medesime considerazioni valgono nei riguardi dell'impugnato D.M. 12.5.2011 nella parte in cui dispone, all'art. 2, comma 6, che "*il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina*" va detto, in relazione al caso di specie, che è pacifico che il ricorrente abbia prestato il servizio di leva dall'11.1.1999 all'8.11.1999, ovvero dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento (diploma di laurea del 22.12.1998).

E' inoltre evidente che, nella specie, sussiste anche il *periculum in mora* consistente nel fatto che, in mancanza di riconoscimento del punteggio per cui si procede, non sarebbe messo in condizione - nel tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria (essendo il giudizio di merito, già fissato per il 7.5.2013) - di partecipare

utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo nonché per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, in via di predisposizione già dal corrente mese di ottobre, preclusione che, implicando una evidente perdita di chances non altrimenti suscettibile di ristoro, determinerebbe un pregiudizio irreparabile.

Le spese della fase cautelare si rimettono alla decisione sul merito.

PQM

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella classe Classe di Concorso AO 19 - Discipline Giuridiche ed Economiche, sia all'insegnamento di sostegno nell'Area Disciplinare AD03, nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011-2014;


2) Dispone a tal fine che l'Amministrazione Scolastica provveda alla suddetta attribuzione nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella quale il ricorrente è inserito.

3) Spese al definitivo.

Rinvia per il merito alla già fissata udienza del 7.5.2013.

Brindisi, 22.10.2012.

IL GIUDICE DEL LAVORO



Def. 23/10/2012
Ledes
